

STATUTO

ARTE E FANTASY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA ANTONIO
LOPERFIDO 10

Numero REA: MT - 78947

Codice fiscale: 01185390778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al rogito n.3212 di Raccolta

Statuto della Società Cooperativa denominata

"ARTE E FANTASY Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, con sede nel comune di Matera, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, la Società Cooperativa denominata "ARTE E FANTASY Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La sede legale, amministrativa ed operativa della società cooperativa dovrà permanere per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della concessione in favore della società stessa delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.185, in uno dei territori indicati nell'art.14 del medesimo Decreto.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/1991, non ha scopo di lucro. Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett.a), della Legge n.381/1991 e, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo Art.4, l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art.1, lett.b), e dell'art.4 della Legge n.381/1991.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art.1, comma 1, della Legge n.381/1991, gestione prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione del 08 novembre 1996, n.153) è giustificata dalla natura dell'intervento sociale, orientato prevalentemente nel settore del disagio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla persona che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fino ad una piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, anche sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività.

Attività di cui alla lett.a) dell'art.1 della Legge n.381/1991

Area minori, adolescenti e giovani:

Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi, spazio gioco.

Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.

Servizi di vacanza per minori.

Centri ricreativi diurni.

Centri di aggregazione giovanile.

Attività educativa di strada.

Attività di animazione del territorio.

Consultori familiari e per l'affido.

Assistenza domiciliare a minori.

Servizi residenziali per minori.

Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.

Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Attività di educazione sportiva in generale ed in particolare tecniche di auto-

difesa orientale.

Area anziani:

Cure domiciliari per anziani.

Servizio di assistenza domiciliare per anziani.

Assistenza domiciliare infermieristica.

Telesoccorso e teleassistenza.

Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.

Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.

Gestione di Residenza Socio Assistenziale.

Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.

Day Hospital.

Centri diurni integrati.

Servizi di assistenza notturna.

Soggiorni climatici per anziani.

Servizi di riabilitazione anche domiciliare.

Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.

Servizi di attività motoria rivolta ad una migliore coordinazione dei movimenti.

Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

Centri socio educativi per disabili.

Centri residenziali per disabili.

Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.

Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.

Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.

Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.

Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.

Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

Azioni preventive del disagio sociale.

Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.

Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.

Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.

Appartamenti protetti.

Centri di ascolto.

Interventi di assistenza a malati terminali.

Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.

Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.

Centri diurni di prima accoglienza e similari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente.

Attività e servizi di assistenza domiciliare.

Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

Servizi e centri di riabilitazione.

Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

Attività di formazione e consulenza.

Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

Campagne di sensibilizzazione e di informazione.

Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.

Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.

Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio – sanitari ed educativi:

Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.

Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.

Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.

Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.

Formazione per gli adulti e il volontariato.

Attività di cui alla lett.b) dell'art.1 della Legge n.381/1991

Area ecologia e ambiente:

Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.

Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.

Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.

Vigilanza ecologica-ambientale.

Area verde e florovivaismo:

Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.

Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.

Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area manifatturiera:

Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.

Gestione di aziende in proprietà o in affitto.

Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.

Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi e/o in prestito d'uso o comodato.

Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

Area pulizia civile e industriale:

Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.

Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Area lavanderia:

Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

Servizi vari:

Gestione impianti sportivi.

Gestione centralini e portinerie.

La prestazione di attività educativa nel settore sportivo ed in particolare la divulgazione di tecniche di difesa personale e tecniche di rilassamento, di origine orientale;

La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;

La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli,

manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;
La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa;
La prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio;
La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;
La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;
La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;
La gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e ricettive in genere;
La gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti
La gestione di servizi condominiali;
La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari;
La ristrutturazione di appartamenti ed unità immobiliari in genere;
La realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di muratura e pitturazione di appartamenti, capannoni ed unità immobiliari in genere;
L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;
La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;
La cura, la manutenzione ed il risanamento di centri storici;
La manutenzione ordinaria e straordinaria di strade pubbliche e /o private;
La manutenzione , realizzazione e vendita di prodotti per salottificio;
Prestazione di manodopera specializzata e generica;
Gestione archivi pubblici e privati;
La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-

zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci cooperatori:

- > concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- > partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- > contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art.4 della Legge n.381/1991, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/1991 e nei limiti previsti dalla Legge;

- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Orga-

no di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'Art.19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;*
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;*
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;*
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;*
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;*
- f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.*

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Organo di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti

ti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10 (dieci).

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e tale Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo Art.25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;*
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;*
- c) il termine minimo di durata del conferimento;*
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;*

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- > un voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero) euro;*
- > due voti da 15.000,00 (quindicimila virgola zero) fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro;*
- > tre voti da 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) fino a 100.000,00 (centomila virgola zero) euro;*
- > quattro voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero) euro.*

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;*
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;*
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;*
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;*
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;*

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt.43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;*
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;*
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.*

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- > del capitale sottoscritto;*
- > dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;*
- > della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da parte dell'Organo Amministrativo;*

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- > per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;*
- > per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.*

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;*
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;*
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.*

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi Artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'Art.5, per tutte le categorie di soci;*
 - b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;*
 - c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo del mancato versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;*
 - d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;*
 - e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;*
 - f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.*
- Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.*

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt.43 e seguenti, nel termine di 60 (ses-

santa) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli Artt.43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art.26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art.21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art.19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a 500,00 (cinquecento virgola zero) euro;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla Legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente Art.13 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-

to al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Sono validi e efficaci, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.185, in favore della Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dal medesimo Decreto e/o suoi atti integrativi ed esplicativi.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale se obbligatorio per Legge.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);*
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla Legge medesima;*
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;*
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;*
- e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;*
- f) a riserva straordinaria indivisibile.*

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a

riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3, comma 2, lettera b), della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- > erogazione diretta;*
- > aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.*

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;*
- b) la qualifica / professionalità;*
- c) i compensi erogati;*
- d) il tempo di permanenza nella società;*
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;*
- f) la qualità dei servizi.*

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

**TITOLO VII
ORGANI SOCIALI**

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;*
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;*
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.*

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-

verso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori e nel caso di Consiglio di Amministrazione alla nomina del Presidente e dell'eventuale vice-Presidente;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art.26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del Codice Civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art.10, comma 2.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un vice-Presidente e/o un Consigliere Delegato.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati

all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea

rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Sono, pertanto, autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per valutazione discrezionale dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è esercitato ai sensi dell'art.2409-bis, comma 1, del Codice Civile.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo Art.44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero) euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1, del Decreto Legislativo n.5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, del Decreto Legislativo n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Cause di scioglimento)

La Cooperativa si scioglie:

- > per il decorso del termine;*
- > per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- > per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;*
- > nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile;*
- > per deliberazione dell'Assemblea;*
- > per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

Art. 44 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- > a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art.26, lett. c);*
- > al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;*
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-*

zione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di Legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art.2519, comma 2, del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle 20 (venti) unità.

Firmato: VITI Marika - Antonella FUMAROLA - D'ADAMO Teresa - ANTEZZA Rosario - Vincenzo IANARO notaio - impronta del sigillo.